



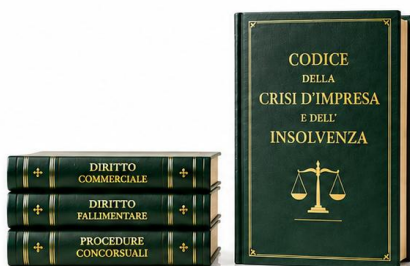
Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 21 del 6 agosto 2026*

*«Sovraindebitamento omologato e riscossione degli accessori:
il filone si consolida. Quattro ordinanze, un'unica ratio —
l'omologa non invalida la cartella, ma ne preclude l'impiego
satisfattivo fuori dal piano»*

*Cass. civ., Sez. Trib., ordinanze 8 luglio 2026 (dep. 15 luglio 2026), n. 23316/2026
e n. 23318/2026 — Pres. Iofrida — Est. Leuzzi*

*Aggiornamento della nota di approfondimento n. 19 del 27
luglio 2026 già pubblicata in questa Rivista su Cass. civ., Sez.
Trib., ordinanze nn. 23188/2026 e 23193/2026*



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

1. **Massima**
2. **Il caso**
3. **I principi di diritto**
 - a) **Il consolidamento dell'indirizzo: da coppia a filone**
 - b) **Matrice concordataria dell'accordo ed effetto di conformazione collettiva delle pretese anteriori**
 - c) **L'aspetto decisivo: validità e funzione liquidatoria da un lato, efficacia esecutiva e spendibilità satisfattiva dall'altro**
 - d) **Sanzioni e interessi: il divieto di scissione amministrativa e il rilievo del fondo di accantonamento**
4. **Rilievo pratico**
 - ✓ **Per i difensori del contribuente**
 - ✓ **Per l'O.C.C. E i gestori della crisi**
 - ✓ **Per l'Amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione**
 - ✓ **Per i giudici di merito**
5. **Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente**

Massima

L'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 non rende, di per sé, illegittima l'emissione della cartella di pagamento relativa a un credito tributario anteriore, ove l'atto sia diretto alla liquidazione o alla conservazione della pretesa erariale: l'accordo omologato non converte il giudizio tributario in un giudizio di verifica del passivo, né sottrae al creditore pubblico il potere di determinare la propria pretesa nelle forme dell'ordinamento tributario.

Esso incide, però, sul distinto piano dell'attuazione del credito, precludendo - in pendenza di accordo efficace e non inadempito — ogni soddisfacimento individuale difforme dalla regolazione concordataria. Ne consegue che sanzioni e interessi, ove anteriori alla procedura o comunque considerati nella proposta omologata, anche mediante il fondo di accantonamento per gli ulteriori debiti anteriori sopravvenuti, non possono essere separati dalla sorte concorsuale della pretesa cui accedono mediante una mera distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo.

Il giudice di merito che si arresti all'affermazione dell'avvenuta sospensione amministrativa del ruolo, senza accertarne il perimetro oggettivo e senza verificare se gli accessori fossero contemplati nel piano, incorre in un vizio che ne travolge la decisione.



Il caso

Le due ordinanze in commento — deliberate nella medesima camera di consiglio dell'8 luglio 2026 dal medesimo collegio che ha reso le ordinanze nn. 23188 e 23193 del 2026, e depositate il giorno successivo a queste — completano un quadrilatero decisorio che coinvolge lo stesso contribuente e la stessa procedura: l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 9 marzo 2023, comprensivo dei debiti erariali sino all'anno d'imposta 2021 e assistito da un fondo di accantonamento destinato agli ulteriori debiti anteriori sopravvenuti. Anche qui l'Ufficio ha dedotto di avere sospeso il ruolo per la sola quota d'imposta ricompresa nell'accordo, assumendo estranei al piano — e perciò autonomamente riscuotibili — sanzioni e interessi.

L'ord. n. 23316/2026 (R.G. n. 26472/2025) riguarda la cartella n. 07120230089026904000, notificata il 25 settembre 2023, recante iscrizione a ruolo da liquidazione automatizzata ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 per il mancato versamento dell'IVA dichiarata con la comunicazione liquidazioni periodiche. del quarto trimestre 2021 (euro 2.646,55 complessivi, di cui euro 1.941,69 per imposta). La CGT di primo grado di Napoli (sent. n. 5651/15/2024, pubbl. 11 aprile 2024) aveva accolto il ricorso; la CGT di secondo grado della Campania (sent. n. 4011/22/2025, dep. 3 giugno 2025) aveva accolto l'appello dell'Ufficio, fondandolo su una duplice affermazione — assenza di riscossione in contrasto con l'accordo, per effetto della sospensione amministrativa, e legittimità della permanenza in esecuzione di sanzioni e interessi, reputati estranei al piano — e richiamando a sostegno l'art. 182-ter l.fall. Nel giudizio si era costituita anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

L'ord. n. 23318/2026 (R.G. n. 4169/2026) riguarda la cartella n. 07120240071431683000, notificata il 23 aprile 2024, relativa all'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2020 e scaturente dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione modello IVA/2021. La CGT di primo grado di Napoli (sent. n. 15072/2024, dep. 4 novembre 2024) aveva accolto il ricorso, ravvisando il contrasto della notifica con la disciplina della l. n. 3 del 2012; la CGT di secondo grado della Campania (sent. n. 7243/2025, dep. 17 novembre 2025) aveva accolto l'appello, escludendo la violazione della par condicio creditorum per essere il ruolo sospeso, e aggiungendo che residuavano in esecuzione soltanto sanzioni e interessi, ritenuti non rientranti nell'accordo.

In entrambi i casi il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi — nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c.; omesso esame ex n. 5 del fatto decisivo costituito dalla previsione, nella proposta ex art. 8 l. n. 3 del 2012 e nel decreto di omologa, del fondo di accantonamento destinato a considerare sanzioni, interessi ed eventuali ulteriori debiti sopravvenuti; violazione ex n. 3 del combinato disposto dell'art. 12, comma 3, l. n. 3 del 2012 e dell'art. 1194 c.c. — illustrandoli con memoria. La Corte, esaminati congiuntamente i motivi per la loro intima connessione, li ha accolti nei limiti di motivazione, cassando entrambe le sentenze con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese. A differenza della coppia nn. 23188/23193 — che, muovendo da esiti di merito opposti, aveva prodotto dispositivi speculari — qui i due esiti sono omogenei, perché omogeneo era il vizio delle decisioni impugnate.

I principi di diritto

Il consolidamento dell'indirizzo: da coppia a filone

Il dato di maggiore rilievo, sul piano dell'aggiornamento, è la stabilizzazione. Le motivazioni delle ordinanze nn. 23316 e 23318 riproducono, in larga parte alla lettera, l'impianto già enunciato nelle nn. 23188 e 23193. Non si è dunque al cospetto di quattro decisioni casisticamente convergenti, ma di un'unica elaborazione declinata su quattro annualità d'imposta e su altrettante cartelle.

La ripetizione testuale, in sede di legittimità, non è neutra: essa segnala la volontà di consegnare all'interprete un indirizzo, e non un precedente isolato, con evidente ricaduta sul suo peso nel dialogo — di cui si dirà — con l'ord. n. 12324/2026.

Matrice concordataria dell'accordo ed effetto di conformazione collettiva delle pretese anteriori

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex l. n. 3 del 2012 — oggi ripreso, nel suo archetipo funzionale, dal concordato minore del codice della crisi — ha matrice concordataria e si colloca tra gli strumenti di regolazione concorsuale della crisi, pur conservando una componente negoziale nella formazione del consenso dei creditori.

Il dato decisivo non è l'adesione della maggioranza, ma l'effetto vincolante che l'art. 12, comma 3, ricollega all'omologazione, rendendo l'accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, comma 2. Alla luce del contenuto della proposta e del piano delineati dagli artt. 7 e 8, l'accordo omologato assolve una funzione di composizione ordinata del passivo, conformando le pretese individuali alle modalità, ai tempi e alla misura di soddisfacimento ivi stabiliti e impedendo che il singolo creditore, anche pubblico, persegua un soddisfacimento autonomo e non coordinato con la regolazione approvata.

L'ord. n. 23318/2026 arricchisce l'argomento con una precisazione di sistema assente nelle precedenti: l'effetto vincolante non si accompagna a una fase di accertamento concorsuale del passivo analoga a quella propria delle procedure liquidatorie — «in allora fallimento e liquidazione del patrimonio ex l. 3 del 2012; oggi liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».

L'esplicitazione del raffronto diacronico conferma che la ratio è costruita per resistere al passaggio al codice della crisi e per operare, con i dovuti adattamenti, anche sul concordato minore.



L'aspetto decisivo: validità e funzione liquidatoria da un lato, efficacia esecutiva e spendibilità satisfattiva dall'altro

Poiché l'omologazione non contiene un accertamento giudiziale definitivo dell'esistenza, dell'entità e del rango dei singoli crediti, né priva i creditori anteriori del potere di farli accertare o liquidare nelle sedi loro proprie, l'accordo omologato non rende di per sé illegittima l'emissione della cartella per un credito anteriore, ove l'atto sia diretto alla liquidazione o alla conservazione della pretesa. Diversa è la questione dell'esercizio della pretesa in chiave satisfattiva: finché l'accordo conserva efficacia e il debitore adempie le scadenze e le previsioni del piano, il creditore anteriore non può ottenere il soddisfacimento individuale del proprio credito in modo difforme dalla regolazione concordataria, salvo che ricorrano i presupposti per far valere l'inadempimento o per rimuovere gli effetti dell'omologazione secondo gli strumenti della disciplina speciale.

La conclusione è saldata all'indirizzo sulla funzione della cartella nelle procedure concorsuali: essa, pur incorporando un'intimazione ad adempiere, non determina di per sé l'inizio della procedura esecutiva, che prende avvio soltanto con gli atti esecutivi in senso proprio e segnatamente con il pignoramento (Cass. n. 3014/2023, sulla distinzione tra notificazione della cartella e inizio dell'esecuzione forzata; Cass. n. 31560/2022, sulla natura prodromica dell'atto). Il vincolo concorsuale incide perciò sull'efficacia esecutiva della cartella e sulla sua utilizzabilità come strumento di soddisfacimento individuale, non sulla sua validità né sulla sua funzione di liquidazione e di opponibilità del credito nel concorso. Entrambe le ordinanze ribadiscono, con formula ormai ricorrente, che la questione non poteva essere risolta «mediante l'alternativa secca tra validità o invalidità della cartella».



Sanzioni e interessi: il divieto di scissione amministrativa e il rilievo del fondo accantonamento

Il cuore applicativo resta il trattamento degli accessori. Sanzioni e interessi, ove anteriori alla procedura o comunque considerati nella proposta omologata, non possono essere separati dalla sorte concorsuale della pretesa cui accedono mediante una mera distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo.

La riscossione separata di una parte della pretesa finirebbe per sottrarla alla regola concorsuale e per incidere sulla destinazione delle risorse già programmata in funzione del soddisfacimento collettivo, tanto più che la disciplina dell'esecuzione — comune nelle sue linee essenziali all'accordo e al piano — rende inefficaci verso i creditori anteriori i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano.

La medesima logica di concorsualizzazione delle obbligazioni anteriori, si osserva ancora, emerge dal piano del consumatore, che pure se ne differenzia per l'assenza del voto dei creditori e per la più accentuata centralità del controllo giudiziale.

L'art. 1194 c.c., evocato dal ricorrente, rileva solo nei limiti in cui conferma l'esigenza di non scindere arbitrariamente capitale e accessori nella fase di imputazione e soddisfacimento del credito, ma non consente di eludere il vincolo specifico derivante dagli artt. 7, 8, 12 e 13 della l. n. 3 del 2012, qualora tali poste siano state ricomprese nella proposta e nel piano omologati. Specularmente — ed è passaggio proprio dell'ord. n. 23316/2026, sollecitata sul punto dal terzo motivo — il richiamo all'art. 182-ter l.fall. operato dalla sentenza impugnata non è idoneo a mutare le conclusioni: la disposizione, dettata per il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione soggetti alla legge fallimentare, non è direttamente applicabile all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e può assumere al più rilievo sistematico, nella misura in cui conferma che il credito tributario, una volta ricondotto entro una procedura di regolazione concorsuale, non perde la propria identità né la possibilità di essere determinato nelle forme proprie, ma resta assoggettato quanto al soddisfacimento alle regole della procedura e al contenuto della proposta omologata.

Il rilievo è di immediata spendibilità difensiva: l'art. 182-ter non è argomento utile a sottrarre gli accessori alla disciplina dell'accordo omologato, ove tali poste risultino comprese nella proposta o comunque attratte nella regolazione del credito anteriore.



Rilievo pratico

✓ *Per i difensori del contribuente*

Le due ordinanze confermano e irrobustiscono l'indicazione già emersa: il ricorso non va impostato sulla nullità della cartella in quanto tale, perché l'atto resta valido nella sua funzione di liquidazione e conservazione della pretesa, bensì sulla sua inutilizzabilità satisfattiva in pendenza di accordo efficace e non inadempito.

Con quattro pronunce conformi, l'allegazione è oggi agevolmente sorretta. Resta decisivo il versante probatorio: proposta ex art. 8, piano, decreto di omologa, relazione dell'OCC, evidenza documentale del fondo di accantonamento e prospetto di raffronto tra somme iscritte a ruolo e somme contemplate nel piano. Utile, inoltre, dedurre espressamente il perimetro della sospensione amministrativa dichiarata dall'Ufficio, poiché è proprio sulla divaricazione tra sospensione della sola quota capitale e prosecuzione per gli accessori che si radica il vizio della decisione di merito.

✓ *Per l'O.C.C. e i gestori della crisi*

La redazione della proposta e della relazione conserva rilievo dirimente sul piano tributario. Va esplicitato se le somme indicate per singolo periodo d'imposta comprendano o meno le poste accessorie, e va presidiato il fondo di accantonamento con una quantificazione coerente rispetto ai carichi potenzialmente emergenti, ivi compresi quelli derivanti da liquidazioni automatizzate ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 riferite ad annualità già coperte dall'accordo ma non ancora iscritte a ruolo al momento dell'omologa. Le fattispecie in commento lo dimostrano: cartelle notificate nel settembre 2023 e nell'aprile 2024, per IVA 2020 e 2021, a fronte di un'omologa del marzo 2023.

✓ *Per l'Amministrazione finanziaria e L'Agente della riscossione*

Resta fermo il potere di determinare, liquidare e conservare la pretesa nelle forme proprie dell'ordinamento tributario, notificando la cartella per crediti anteriori: l'omologa non converte il giudizio tributario in un giudizio di verifica del passivo.

È però ormai da ritenersi preclusa, alla luce di un indirizzo quadruplicato, la prassi della sospensione «selettiva» del ruolo per la sola quota capitale con prosecuzione dell'azione esattiva per sanzioni e interessi. Né vale invocare l'art. 182-ter l.fall. per separare automaticamente gli accessori dalla sorte concorsuale del debito principale.

La via del recupero integrale passa per gli strumenti della disciplina speciale — inadempimento, risoluzione o annullamento dell'accordo ex art. 14 — non per una gestione amministrativa differenziata delle poste iscritte a ruolo.



✓ *Per i giudici del merito*

Il richiamo formale alla sospensione del ruolo non esaurisce il thema decidendum. Occorre accertare (i) l'effettivo perimetro oggettivo della sospensione amministrativa; (ii) se sanzioni e interessi siano stati contemplati nella proposta omologata, anche tramite il fondo di accantonamento; (iii) se la cartella continui a operare, per tali poste, come titolo di riscossione individuale e se tale utilizzazione sia compatibile con il vincolo derivante dall'omologazione.

La decisione va costruita sulla distinzione tra funzione liquidatoria e impiego satisfattivo, non sull'alternativa validità/invalidità dell'atto. Le nn. 23316 e 23318 insegnano che è la motivazione «per sospensione» — apparentemente risolutiva — a esporre la sentenza alla cassazione.

Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

Rispetto alle ordinanze nn. 23188 e 23193 del 2026, già oggetto di nota pubblicata in PRESIDIO, le pronunce in commento si pongono in rapporto di continuità testuale prima ancora che concettuale: identica la ricostruzione della matrice concordataria, identico il crinale validità/efficacia, identico il principio di diritto affidato al rinvio.

Gli apporti specifici sono due, entrambi utili all'operatore: la messa a fuoco, nell'ord. n. 23316/2026, dell'inidoneità dell'art. 182-ter l.fall. a fondare la scissione degli accessori — questione che nella coppia precedente era stata affrontata prevalentemente in chiave difensiva dell'Agenzia — e, nell'ord. n. 23318/2026, la puntualizzazione sistematica sul difetto di una fase di accertamento del passivo, con il richiamo esplicito alle procedure liquidatorie di ieri e di oggi.

Sul piano quantitativo, il filone copre ora le annualità IVA 2019, 2020 e 2021 del medesimo contribuente, con importi assai diversi (da euro 2.646,55 a euro 14.182,16), a riprova che la ratio prescinde dalla soglia economica della pretesa.

Il confronto più delicato resta quello con Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12324/2026 (dep. 2 maggio 2026, Pres. Federici, Rel. Putaturo), già pubblicata da PRESIDIO con nota di approfondimento e richiamata nella nota alle nn. 23188 e 23193.

Quella pronuncia aveva affermato che l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella per il recupero di somme incluse nell'accordo ex artt. 7 ss. l. n. 3 del 2012 sono legittime soltanto successivamente alla pubblicazione del decreto giudiziale di risoluzione o annullamento ex art. 14, adempimento che determina la riespansione del potere impositivo; e ciò valorizzando il coordinamento con l'art. 25, comma 1-bis, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 — che ancora il termine di decadenza per la notifica della cartella alla pubblicazione del decreto di risoluzione, annullamento o cessazione degli effetti — nonché il parallelismo con la transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. (Cass. n. 16755/2020).

Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

La divergenza di qualificazione, già segnalata, esce oggi confermata e, se possibile, accentuata. Mentre l'ord. n. 12324/2026 colloca il vizio sul piano della validità dell'atto — cartella emessa in difetto, sia pure temporaneo, del potere di riscossione — le quattro ordinanze del luglio 2026 spostano stabilmente il baricentro sull'efficacia: l'omologa non impedisce all'Amministrazione di quantificare e cristallizzare il credito, ma le preclude di conseguirne il pagamento fuori dalle condizioni approvate.

Non è divergenza teorica: essa incide sull'oggetto della domanda, sull'onere di allegazione e sull'esito del giudizio tributario, oltre che, a valle, sulla sorte della cartella notificata in costanza di accordo (annullabile per l'una impostazione, valida ma inutilizzabile quoad executionem per l'altra).

Va peraltro osservato che l'ord. n. 23316/2026, pur non menzionando la n. 12324/2026, ne erode indirettamente un aspetto argomentativo, negando all'art. 182-ter l.fall. — su cui quella decisione aveva costruito il parallelismo con la transazione fiscale — applicabilità diretta all'accordo ex l. n. 3 del 2012 e riconoscendogli valore meramente sistematico.

Resta valida la composizione già proposta, che il consolidamento del filone rende ora più praticabile: le fattispecie non coincidono, perché in Cass. n. 12324/2026 veniva in rilievo una cartella emessa per decadenza da rateazione, a fronte di un inadempimento del piano, sicché il fuoco era sul se l'inadempimento materiale legittimasse il recupero senza previa risoluzione ex art. 14, comma 2; nelle ordinanze in commento l'accordo era efficace e non risolto, e la controversia verteva sulla scindibilità degli accessori rispetto alla quota capitale sospesa.

In questa chiave, l'art. 14 governa la riespansione della pretesa in caso di inadempimento, mentre le nn. 23188, 23193, 23316 e 23318 governano il perimetro del vincolo in costanza di accordo efficace, precisando che esso opera sull'attuazione e non sulla genesi dell'atto. Il rapporto numerico tra le due linee è però mutato: a fronte di una pronuncia isolata si contrappone ora un gruppo omogeneo, reso dal medesimo collegio a distanza di poche settimane, il che rende plausibile — in mancanza di una presa di posizione esplicita — un'ulteriore sedimentazione dell'impostazione «per efficacia», ovvero, in alternativa, la rimessione della questione a un chiarimento nomofilattico.

Sul versante della funzione della cartella nelle procedure concorsuali, per converso, la continuità è piena rispetto all'indirizzo consolidato secondo cui l'intimazione ad adempiere non segna l'inizio dell'esecuzione forzata, che prende avvio solo con il pignoramento (Cass. n. 3014/2023; Cass. n. 31560/2022).

Ne esce rafforzato il principio di attrazione concorsuale delle procedure da sovraindebitamento — l'omologa come provvedimento giurisdizionale che comprime temporaneamente il potere satisfattivo del fisco — su un fondamento tecnico che, con le pronunce in commento, può ormai dirsi assestato: non l'inesistenza del potere, bensì la conformazione collettiva della sua attuazione.



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco